

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 47 COMMA 1 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

VISTI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 22.01.2020 a seguito della denuncia pervenuta allo scrivente Ufficio in data 20.12.2019 dal sig. Dimitri Sancin per il mancato rilascio del nulla osta da parte della società GTN Laipacco, nella persona del suo Presidente sig. Danilo Beltrame, in favore del predetto tesserato ad altra società per la stagione 2019/2020.

ATTESA

la sospensione dei termini ritualmente disposta a seguito dell'emergenza COVID 19 nonché la successiva proroga delle indagini concessa in data 25.05.2020 dalla Procura Generale dello Sport previa motivata istanza formulata dallo scrivente Ufficio

ESAMINATA

La complessiva attività d'indagine, espletata tramite l'acquisizione di atti, documenti e memorie, con particolare riferimento al provvedimento emesso in data 25.09.19 dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Friuli Venezia Giulia,

avv. Marta De Manincor, investito della questione, con il quale, richiamando l'art. 15 del Regolamento Organico della FIB, si invitava la suddetta società a provvedere al rilascio del nulla osta così come richiesto dal sig. Sancin non sussistendo alcun motivo oggettivo per il diniego, provvedimento rimasto disatteso

CONSIDERATA

la richiesta inviata in data 4.06.2020 dal sig. Danilo Beltrame con la quale il medesimo dichiarava di volersi avvalere dell'applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e senza incolpazione ex art. 47 RGD e chiedeva il patteggiamento nella misura di 10 giorni di squalifica

RITENUTO

Da parte dello scrivente Ufficio di poter convenire l'applicazione nei confronti del sig. Danilo Beltrame della predetta sanzione nella misura indicata, ritenendola congrua e proporzionata in relazione ai profili di natura oggettiva e soggettiva che hanno caratterizzato la impropria condotta del tesserato, non pienamente conforme alle normative federali, così come emersa dalle indagini espletate ed espletati

DICHIARA

il predetto accordo, esperiti ritualmente tutti gli adempimenti di cui all'art. 47 RGD, efficace ai sensi e per gli effetti della predetta norma con conseguente

irrogazione nei confronti del sig. Danilo Beltrame della sanzione di giorni 10
(dieci) di squalifica.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma, li 18/06/2020

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

